



COMUNE DI PISCINA

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.14

OGGETTO: IMPOSTE E TASSE COMUNALI. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU, ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF, CANONE UNICO PATRIMONIALE CUP – PER L’ANNO 2026.

L’anno **duemilaventicinque**, addì **diciotto**, del mese di **dicembre**, alle ore **19:15** nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in modalità mista, nel rispetto dei criteri fissati dal Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali in videoconferenza, approvato con D.CC n. 10 del 02.05.2022, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale del quale sono membri i signori:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE
FAVARO CRISTIANO	SINDACO	Sì
FRANCESE FULVIO	VICE SINDACO	Sì
TODERICI ALINA LAURA	CONSIGLIERE	Sì
MURGIA ANNA	CONSIGLIERE	Sì
SCLAVO ENRICO	CONSIGLIERE	Sì
BOERO PIERO	CONSIGLIERE	Sì
MARTINO CRISTINA	CONSIGLIERE	Sì
CARITA' RICCARDO	CONSIGLIERE	Sì
LUSSO CLAUDIO	CONSIGLIERE	Sì
REGGIO ANTONELLA	CONSIGLIERE	Giust.
CRISAFI JESSICA	CONSIGLIERE	Giust.
ABRIOLA PIERLUIGI	CONSIGLIERE	Sì
SALUSSO CARLO	CONSIGLIERE	Giust.
Totale Presenti:		10
Totale Assenti:		3

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale **Dott.ssa Laura Griotto** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **FAVARO CRISTIANO** nella sua qualità di **SINDACO**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la Giunta Comunale è tenuta a determinare le aliquote dei Tributi locali nell'ambito dei limiti di legge ai sensi dell'art. 42 comma II° Lettera F del D.Lgs 267/2000;

Richiamato l'art. 27 comma 8 della Legge 28/12/2001 n. 448 che fissa il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote dei servizi e dei Tributi Locali, contestualmente a quello di approvazione del Bilancio di Previsione;

Visto l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Richiamato altresì il comma 169 art. 1 della Legge 296/2006 il quale stabilisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote dei tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;

Preso atto che con la Legge di Bilancio 2019 è stato eliminato il blocco dell'aumento delle tariffe delle imposte comunali con decorrenza 01/01/2019;

Richiamata la precedente Deliberazione C.C. n. 33 del 18.12.2024 ad oggetto “Imposte e tasse comunali. Determinazione aliquote e detrazioni addizionale comunale IRPEF, canone unico patrimoniale CUP, ed imposta municipale propria IMU- anno 2025.”, con la quale si approvavano le aliquote, le detrazioni e le tariffe per l'anno 2025;

Richiamata la legge n. 160 del 27/12/2019 (legge di bilancio 2020) che ha apportato modifiche all'IMU ed alla TASI, unificandole in un unico tributo, la **nuova IMU**, le cui aliquote sono determinate sommando le precedenti aliquote IMU e TASI con possibilità di incremento fino al 10,60 per mille;

Richiamato il Regolamento Comunale Imu in vigore approvato con Deliberazione C.C. n. 15 del 29.06.2020;

Ritenuto pertanto di confermare per l'esercizio finanziario **2026** le **aliquote e detrazioni IMU** approvate per l'anno 2025, così come da prospetto aliquote IMU 2026 depositato presso il Portale del Federalismo Fiscale qui allegato, che è parte integrante della presente delibera, come da prospetto seguente:

Prospetto aliquote IMU - Comune di PISCINA

ID Prospetto 15873 riferito all'anno 2020

AI sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,5%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	NO
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	0,97%
Terreni agricoli	0,87%
Aree fabbricabili	0,97%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	0,97%

Ritenuto inoltre di confermare per l'anno 2026 la seguente DETRAZIONE per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU", già approvata per l'anno 2025, come segue:

per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Relativamente alla **TARI**, l'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha approvato in via definitiva dal 2020 i criteri MTR-2, e dal 2026 i nuovi criteri MTR-3, relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti, ridisegnando completamente la metodologia di approvazione del piano economico finanziario (PEF), nonché l'iter di approvazione delle tariffe le cui tempistiche risultano incompatibili con quelle previste per l'approvazione del bilancio di previsione nei termini di legge. La redazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario – PEF- 2026 è di competenza dall'ETC (ente territorialmente competente) che nella fattispecie si configura nel soggetto giuridico del Bacino 12 dell'Area Metropolitana di Torino del Consorzio Acea con sede a Pinerolo. Si dà atto che si provvederà successivamente all'adozione del piano economico finanziario e all'approvazione delle relative tariffe, contestualmente alla ricezione del suddetto PEF, entro le rispettive scadenze stabilite da normativa in vigore;

Relativamente al **CUP – Canone Unico patrimoniale** – che sostituisce ed assorbe dal 2021 i precedenti tributi minori quali la ICP (Imposta Comunale sulla Pubblicità), la TOSAP e la tassa sulle affissioni, si rimanda alla Deliberazione C.C. n. 38 del 28.12.2020 di approvazione del relativo Regolamento Comunale in vigore dal 01.01.2021 e alla Deliberazione G.C. n. 71 del 28.12.2020 di approvazione tariffe per l'anno 2021, tariffe che si sono approvate anche per gli anni successivi fino all'anno 2025, e che si confermano anche per l'anno 2026 come da allegata tabella sub. A);

Ritenuto di confermare per l'anno 2026 l'**addizionale comunale IRPEF** dell'anno 2025, commisurata nella percentuale del 0,6%;

Visto lo Statuto del Comune e i relativi regolamenti comunali;

Visto il T.U.E.L. approvato con il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del servizio interessato ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

Visto ed allegato il parere dell'Organo di Revisione acclarato al prot.n.8210/2025;

Il Sindaco espone l'atto comunicando che non ci sono variazioni rispetto allo scorso anno.

Tutto ciò premesso,

Con votazione palese per appello nominale, resa ai sensi di legge, che dà il seguente esito:

Consiglieri presenti, n. 10

Consiglieri votanti, n. 10

Voti favorevoli, n. 10

DELIBERA

1. di confermare per l'anno **2026** l'**addizionale comunale Irpef** dell'anno 2025, commisurata nella percentuale del 0,6%;
2. di confermare per l'anno **2026** il **Canone Unico Patrimoniale-CUP** dell'anno 2025, come da allegata tabella sub. A);
3. di confermare per l'anno **2026** le seguenti aliquote per l'applicazione **dell'Imposta Municipale Propria “IMU”**, come da prospetto aliquote IMU 2026 depositato presso il Portale del Federalismo Fiscale, e qui allegato, che è parte integrante della presente delibera, riassunte qui di seguito:

Prospetto aliquote IMU - Comune di PISCINA

ID Prospetto 15873 riferito all'anno 2026

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,5%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	NO
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	0,97%
Terreni agricoli	0,87%
Aree fabbricabili	0,97%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	0,97%

4. di confermare per l'anno **2026** la seguente DETRAZIONE per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria “IMU” già approvata per l'anno 2025, come segue:
per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità

immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

5. di provvedere alle rispettive scadenze, successivamente alla ricezione del PEF **TARI** 2026 dell'ETC Consorzio Acea, alla presa d'atto del piano economico finanziario 2026 e alla redazione delle relative tariffe TARI;
6. di richiamare quanto espresso in premessa quale parte integrante per presente atto;
7. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito web istituzionale, per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 32, c. 1, L. 69/2009), e al Portale del Federalismo Fiscale - P.F.F.;
8. di dare atto che la presente deliberazione verrà comunicata in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U. 267/2000;
9. di dare atto che il presente provvedimento, contemporaneamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, è pubblicato nella sezione "Pubblicazioni – sottosezione Atti on line" (art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33) del sito web istituzionale, e sul Portale del Federalismo Fiscale (PFF) del Ministero delle Finanze.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con ulteriore votazione palese per appello nominale, resa ai sensi di legge, che dà il seguente esito:

Consiglieri presenti, n. 10

Consiglieri votanti, n. 10

Voti favorevoli, n. 10

DELIBERA

Di dichiarare, in ragione della necessità di darne immediata esecuzione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.18/08/2000 n. 267 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
FAVARO CRISTIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
Dott.ssa Laura Griotto

1 - ESPOSIZIONI E DIFFUSIONI PUBBLICITARIE

		TARIFFA	Coeffienti Moltiplicatori	
TARIFFA STANDARD ANNUA	€ 30,00			
TARIFFA STANDARD GIORNALIERA	€ 0,60			
ZONA UNICA			1,0	
FINO AD 1,00 METRO QUADRATO			1,0	
OLTRE AD 1,00 METRO QUADRATO			1,5	
MAGGIORAZIONE PER CATEGORIA SPECIALE			150 %	
TIPOLOGIA ESPOSIZIONE O DIFFUSIONE		Coefficienti Moltiplicatori per tipologia esposizione	ZONA UNICA	
pubblicità ordinaria per ogni metro quadro e per anno solare , applicabile ad ogni tipologia non espressamente tariffata	0,400		Tariffa FINO a 1,00 mq	Tariffa OLTRE 1,00 mq
pubblicità ordinaria per ogni metro quadro e per giorno , applicabile ad ogni tipologia non espressamente tariffata	1,000		€ 12,00	€ 18,00
locandine, manifesti, cartelli e similari, cadauno per ogni metro quadrato e per ogni mese solare o frazione - temporanea	0,500		€ 0,60	€ 0,90
distribuzione deplianti, volantini, manifestini e similari, a giorno a persona - temporanea	4,000		€ 1,25	€ 1,88
striscioni o similari trasversali a strade o piazze per ogni giorno e per ogni metro quadrato	1,350		€ 2,40	non si applica
pubblicità sonora, per giorno e punto diffusione - temporanea	11,000		€ 0,81	€ 1,22
proiezioni luminose a giorno - temporanea	8,300		€ 6,60	non si applica
autoveicoli di proprietà, pubblicità annuale proprio conto con portata > a Kg. 3000	2,500		€ 4,98	non si applica
autoveicoli di proprietà, pubblicità annuale proprio conto con portata < a Kg. 3000	1,700		€ 75,00	tariffa fissa annua
motoveicoli e veicoli non compresi nei punti precedenti, pubblicità annuale proprio conto	0,850		€ 51,00	tariffa fissa annua
per i veicoli circolanti con rimorchio, la tariffa di cui ai precedenti punti è raddoppiata	non si applica		€ 25,50	tariffa fissa annua
per i veicoli circolanti con rimorchio, la tariffa di cui ai precedenti punti è raddoppiata	non si applica			tariffa fissa annua

2 - PUBBLICHE AFFISSIONI (DAL 01/12/2021)

	Coefficiente moltiplicatore	Tariffe		AFFISSIONI
manifesti, per singolo foglio base cm. 70x100 ed ogni 7 giorni di esposizione	2,500	€ 1,50		€ 2,25

3 - OCCUPAZIONE SUOLO E SPAZI COMUNALI

		TARIFFA	Coeffienti Moltiplicatori	
TARIFFA STANDARD ANNUA	€ 30,00			
TARIFFA STANDARD GIORNALIERA	€ 0,60			
ZONA 1			1,00	
ZONA 2			0,70	
TIPOLOGIA OCCUPAZIONE		Coefficienti Moltiplicatori per tipo occupazione	ZONA 1	ZONA 2
occupazioni con cavi e condutture per forniture servizi pubblica utilità, n° utenze per tariffa forfettaria - annuali ad utenza	non si applica	€ 1,50	tariffa fissa annua	non si applica
occupazione ordinaria per ogni metro quadro e per anno solare , applicabile ad ogni tipologia non espressamente tariffata	0,600	€ 18,00	non si applica	€ 12,60
occupazione ordinaria per ogni metro quadro e per giorno , applicabile ad ogni tipologia non espressamente tariffata	1,750	non si applica	€ 1,05	non si applica
occupazioni del sottosuolo per metro quadrato	0,250	€ 7,50	non si applica	€ 5,25
occupazioni per manifestazioni politiche, culturali e sportive senza fine economico per metro quadrato	0,350	€ 10,50	€ 0,21	€ 7,35
occupazioni effettuate con il patrocinio o la partecipazione di un ente pubblico territoriale avente efficacia limitatamente alla sola circoscrizione territoriale di competenza per metro quadrato	0,350	€ 10,50	€ 0,21	€ 7,35
occupazione sottosuolo con serbatoi di capacità fino a 3.000 litri	0,250	€ 7,50	non si applica	€ 5,25
occupazione sottosuolo con serbatoi oltre 3.000 litri, per ogni 1.000 litri o frazione superiori	0,320	€ 9,60	non si applica	€ 6,72
occupazioni realizzate con spettacoli viaggianti per metro quadrato	0,200	€ 6,00	€ 0,12	€ 4,20
occupazioni realizzate con attività edilizie per metro quadrato	0,850	non si applica	€ 0,51	non si applica
occupazioni soprastanti con gru e mezzi similari per metro quadrato	0,850	non si applica	€ 0,51	non si applica
occupazioni con manomissioni stradali o del demanio o con sviluppo progressivo per metro quadrato	1,800	non si applica	€ 1,08	non si applica
occupazioni spazi con tende, ombrelloni e similari - annuali	0,200	€ 6,00	non si applica	€ 4,20
occupazioni spazi con tende, ombrelloni e similari - temporanea	0,650	non si applica	€ 0,39	non si applica
occupazioni di interi tratti stradali per metro quadrato	1,000	€ 30,00	€ 0,60	€ 21,00
occupazioni realizzate da pubblici esercizi per somministrazione di cibi e bevande - annuali a mq	0,600	€ 18,00	non si applica	€ 12,60
occupazioni realizzate da pubblici esercizi per somministrazione di cibi e bevande - temporenea a mq	0,850	non si applica	€ 0,51	non si applica
occupazioni sosta veicoli ad uso esclusivo a metro quadrato	3,000	€ 90,00	€ 1,80	€ 63,00
				€ 1,26

4 - OCCUPAZIONE MERCATI

		TARIFFA	Coeffienti Moltiplicatori	
TARIFFA STANDARD ANNUA	€ 30,00			
TARIFFA STANDARD GIORNALIERA	€ 0,60			
ZONA 1			1,0	
ZONA 2			0,7	
FINO A 9 ORE DI OCCUPAZIONE			0,9	
OLTRE 9 ORE DI OCCUPAZIONE			1,0	
TIPOLOGIA OCCUPAZIONE		Coefficienti Moltiplicatori per tipo occupazione	ZONA 1	ZONA 2
occupazione realizzata in occasione di mercati permanenti rionali, stagionali e per operatori commerciali titolari di posto fisso per ogni metro quadrato e per ANNO SOLARE	1,250	€ 33,75	€ 37,50	€ 23,63
occupazione realizzata in occasione di mercati con occupazione temporanea rionali, stagionali e per operatori commerciali titolari di posto fisso per ogni metro quadrato e per giorno	1,250	€ 0,68	€ 0,75	€ 0,47
occupazione realizzata in occasione di mercati settimanali , rionali, stagionali e per operatori commerciali NON titolari di posto fisso (spuntisti) per ogni metro quadrato e per giorno	0,300	€ 0,16	€ 0,18	€ 0,11
occupazione realizzata in occasione di mercati settimanali ed a carattere ricorrente e per operatori commerciali titolari di posto fisso per ogni metro quadrato e per anno solare	0,250	€ 0,14	€ 0,15	€ 0,09
occupazioni realizzate in occasione di fiere, festeggiamenti mercati straordinari, per giorno e metro quadrato	0,650	€ 0,35	€ 0,39	€ 0,25
				€ 0,27

Si applicano tutte le altre maggiorazioni e riduzioni previste dal Regolamento.

P
U
B
B
L
I
C
I
T
A

AFFISSIONI

O
C
C
U
P
A
Z
I
O
N
IM
E
R
C
A
T
I

Prospetto aliquote IMU - Comune di PISCINA

ID Prospetto 15873 riferito all'anno 2026

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,5%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	NO
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	0,97%
Terreni agricoli	0,87%
Aree fabbricabili	0,97%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	0,97%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): al comune o ad altro ente territoriale esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilità.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Sono escluse dall'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019, le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.